

Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Runnebaum Invest/EUIPO — Berg Toys Beheer (Bergsteiger)**(Causa T-736/18)**

(2019/C 65/55)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Germania) (rappresentante: W. Prinz, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Berg Toys Beheer BV (Ede, Paesi Bassi)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Bergsteiger — Domanda di registrazione n. 15 145 791*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 ottobre 2018 nel procedimento R 572/2018-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 dicembre 2018 — Dragnea /Commissione**(Causa T-738/18)**

(2019/C 65/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Liviu Dragnea (Bucarest, Romania) (rappresentanti: B. O'Connor, Solicitor e S. Gubel, lawyer)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione [OCM(2018)20575] trasmessa al legale rappresentante del ricorrente con lettera recante la data del 1° ottobre 2018;
- condannare la Commissione alle spese.